



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

FATTO

La controversia riguarda due contratti di finanziamento nelle forme della cessione del quinto dello stipendio - contraddistinti dai numeri xxx835 e xxxx972- sottoscritti, rispettivamente, in data 26/06/2009 e 23/02/2004 ed estinti anticipatamente - previa emissione dei relativi conteggi estintivi emessi dalla società convenuta in data 19/12/2012 (contratto n. xxx835) e 30/07/2009 (contratto n. xxxx972).

La ricorrente con nota di reclamo rivolta all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione dei suddetti finanziamenti e, non soddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolta all'Arbitro formulando le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare il proprio diritto ad e la restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile con il sistema di calcolo proporzionale;
- 2) per l'effetto disporre, nei confronti dell'intermediario, il rimborso a favore del ricorrente della somma di € 2.2002,71 ed e 3.661,35 a titolo di commissioni e di premi assicurativi non goduti, in seguito alla estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione "pro solvendo di quote di retribuzioni mensili;
- 3) infine, disporre nei confronti dell'intermediario, il rimborso delle spese di difesa sostenute dall'istante per il presente procedimento.



L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Il ricorso va accolto parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

In relazione al contratto contraddistinto dal n. xxx835, il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente nell'articolare la richiesta, fa applicazione del criterio proporzionale su un monte costi indicato in € 4.331,19 e corrispondente alla somma di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi.

Facendo applicazione degli orientamenti maturati in seno ai Collegi Territoriali, le attività remunerate dalle due commissioni, bancaria e d'intermediazione, sono considerate di natura *recurring*.

L'estinzione del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della rata n. 40, come risulta dal seguente conto estintivo del 19/12/2012 e dalla quietanza liberatoria.

Su queste basi, l'intermediario deve rimborsare al cliente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 77,44; per la commissione intermediazione € 1.942,99 ed € 151,10 per il premio assicurativo, per un importo complessivo di € 2.171,53.

In relazione al contratto n. xxxx972 del 23/02/2004 si osserva quanto segue.

Il ricorrente – anche in questo caso – ha versato in atti l'intera documentazione contrattuale. Nell'articolare la richiesta il ricorrente, fa applicazione del criterio proporzionale su un monte costi indicato in € 7.998,93, che corrispondente alla somma di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi.

Facendo applicazione degli orientamenti maturati in seno ai Collegi Territoriali, le attività remunerate dalle due commissioni, bancaria e d'intermediazione, sono considerate di natura *recurring*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 65a rata di rimborso come emerge dalla documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente, ossia dal conto estintivo del 30/07/2009 e dalla quietanza liberatoria del 30/07/2009.

Su dette basi, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 682,56; per la commissione intermediazione € 2.307,55; € 299,78 per il premio assicurativo relativo alla polizza vita ed € 289,20 per il premio assicurativo relativo alla polizza impiego, per un importo complessivo di € 3.579,09.

L'intermediario, pertanto, è tenuto a rimborsare, per entrambi i contratti, la complessiva somma di € 5.750,62.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.750,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO